

INFORMATIVA - TASI 2019

Tributo Servizi Indivisibili

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e le altre situazioni ad esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione,
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola
 - o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore di fabbricati ed aree fabbricabili che dell'utilizzatore degli stessi.
 - o nel tributo (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nell'art. 1 commi 669-700 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

Con questa Guida si intendono fornire le indicazioni per il versamento per l'anno 2017 relative al tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc...) alla luce delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2014.

SCADENZE DI VERSAMENTO e ALIQUOTA

VERSAMENTO 50% ENTRO IL 17 GIUGNO 2019 E 50% ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 (autoliquidazione da parte del contribuente)

ALIQUOTA UNICA: 1,20 PER MILLE

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1,A8,A9 : ESENTE

ALIQUOTA IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e s.m.: 1 PER MILLE

TERRENI AGRICOLI ESENTI

**MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO
DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO RIVALUTANDO LA RENDITA CATASTALE DEL 5%**

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo **fabbricati, compresa abitazione principale in cat.A1, A8,A9 ed aree fabbricabili**

DICHIARAZIONE TASI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24	
DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO ANNUO € 2,00